

## Art. 9.

*I primi due comma da sostituirsi con i seguenti tre comma:*

« È confermata al comune di Napoli la facoltà di presentare un piano regolatore generale di ampliamento e risanamento della città, sia collegando i piani parziali già approvati ed integrandoli, sia modificandoli secondo le nuove esigenze, riaffermando con la esecuzione dei detti piani le facoltà e concessioni delle leggi e decreti esistenti consentite al comune di Napoli, sia che esso esegua direttamente le opere, sia che ne affidi ad altri la esecuzione, sotto la sua responsabilità e con le procedure indicate.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mutuare al comune di Napoli in cinque anni a cominciare dal primo gennaio millenovecentoventi al saggio del tre per cento la somma di lire cinquanta milioni, dei quali lire quaranta milioni per i fini di cui al primo comma del presente articolo nonchè per il lastricamento e rifacimento di strade e piazze, e lire dieci milioni per la costruzione di case popolari.

I mutui, estinguibili entro i termini di cinquant'anni e da garantirsi nei modi di legge, potranno concedersi nella somma di dieci milioni all'anno. La somma non impegnata in ciascun anno si cumulerà con quella degli anni successivi ».

## Art. 10.

*Alle parole « i piani d'ampliamento dei nuovi quartieri operai saranno approvati ecc. » sostituire le parole « i piani d'ampliamento e di risanamento saranno approvati; etc ».*

## Art. 14.

*Al secondo comma, alle parole « dalla pubblicazione del presente decreto » sostituire » dalla pubblicazione della presente legge ».*

## Articolo aggiuntivo.

« È prorogato per un decennio dalla pubblicazione della presente legge il termine assegnato nel decreto luogotenenziale 27 agosto 1916 per l'esecuzione delle espropriazioni e dei lavori per la zona industriale di Napoli, previsti dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351, nonchè il periodo di godimento dei benefici concessi dagli articoli 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16 della detta legge 8 luglio 1904, già prorogati dalla legge 12 marzo 1911, n. 258, articoli 6 e 7 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

### Discussione del disegno di legge: Ratifica dei progetti di convenzione adottati dalla sessione di Washington della Conferenza internazionale del lavoro.

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge: Ratifica dei progetti di convenzione adottati dalla sessione di Washington della Conferenza internazionale del lavoro.

CAPPELLERI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 198-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura nel testo della Commissione:

« È autorizzato il Governo del Re a dare piena ed intera esecuzione alle seguenti Convenzioni, adottate a Washington, nella prima Sessione (29 ottobre-29 novembre 1919) della Conferenza internazionale del lavoro:

- 1°) Convenzione sulla disoccupazione;
- 2°) Convenzione relativa all'impiego delle donne prima e dopo il parto;
- 3°) Convenzione relativa al lavoro notturno delle donne;
- 4°) Convenzione relativa al lavoro notturno degli adolescenti nelle industrie ».

Faccio rilevare che nel testo ministeriale era segnata al numero 1° la convenzione che limita ad otto per giorno e a quarantotto per settimana il numero delle ore di lavoro negli stabilimenti industriali.

La Commissione ha sospeso questo n. 1°; occorrerebbe chiarire se ha inteso con ciò sopprimerlo.

DE NAVA, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, ministro del tesoro. La Commissione ha proposto la sospensione della prima convenzione concernente le otto ore.

Con questo articolo si tratta di autorizzare il Governo del Re a dare piena ed intera esecuzione alle convenzioni adottate a Washington nella prima sessione della Conferenza internazionale del lavoro.

Ora il primo comma di questo articolo va sospeso, perchè alcuni degli Stati che